



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di Teramo

Via Madonna degli Angeli, 21 64020 Castellalto (TE)
C.F. Codice Fiscale: 80004770675 - Partita IVA: 00267060671
PEC: castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it
Centralino Unico: +39 0861 4441

PATTO DI INTEGRITA'

RELATIVO A

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, CURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELLALTO PER MESI VENTIDUE

Il presente atto, debitamente sottoscritto dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione di detta procedura.

TRA

Il Comune di Castellalto (d'ora in poi definita anche "Comune")

E

l'operatore economico

con sede legale in.....,via.....

Codice fiscale/P. I V A.....

Legale rappresentante

(d'ora in poi definito anche "Impresa")

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la propria Delibera nr 52 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato "il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022- 2024";
- la propria Delibera nr 66 del 20.05.2024 con la quale è stato approvato "PIAO per il triennio 2024- 2026;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Protocollo di legalità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principini lealtà, trasparenza e correttezza non ch  l'espresso impegno di

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di interferire nella regolare esecuzione del medesimo.

2. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2 – Obblighi dell'Impresa

1. L'Impresa dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
2. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
3. La sottoscritta Impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. L'Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della concessione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Impresa prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione della concessione e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
5. La sottoscritta Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*. La violazione degli obblighi di cui al D. P. R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
6. L'Impresa si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di legalità e anticorruzione nei contratti di subappalto della concessione che eventualmente saranno attivati nel caso di aggiudicazione della gara in oggetto ed è consapevole che detto adempimento costituisce condizione necessaria per l'affidamento in subappalto.
7. La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della procedura di affidamento.
8. L'Impresa prende conoscenza e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempienza, potrà applicare nei confronti dell'Impresa, a seconda della fase

in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- i. Esclusione dalla procedura di affidamento;
 - ii. Risoluzione del contratto con escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
 - iii. Cancellazione dall'Elenco dei fornitori di cui si avvale l'Amministrazione;
 - iv. esclusione dalle procedure di affidamento indette dal Comune per i successivi cinque anni.
9. La sottoscritta Impresa si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Protocollo di legalità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Articolo 3 - Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'amministrazione aggiudicatrice si impegna a rispettare quanto indicato nel D.P.R. n. 62/2013, e in particolare, i principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Articolo 4 - Efficacia del Protocollo e disposizioni finali

1. Il presente Protocollo di legalità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
2. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c. p. p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della salute.
3. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Protocollo di legalità tra il Ministero della salute e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

– *Il Comune di Castellalto*

Timbro dell'Impresa e

Firma del legale rappresentante